

## **6. VARIANTI AI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE (art. 5, l.r. 27.12.1978, n.71)**

### **ATTI**

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
3. Certificazione a firma del Segretario Comunale sulla regolarità del procedimento di pubblicità (avviso di deposito della delibera consiliare all'Albo Pretorio), in ordine al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste l'area interessata dalla variante, nonché sul rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
4. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui la variante interessi aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
5. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
6. Per i Comuni i cui strumenti urbanistici comprendono zone "D" di parchi regionali, parere dell'Ente Parco.
7. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
8. Certificazione che attesti lo stato dell'area oggetto della variante in relazione all'esistenza o meno di industrie che abbiano le caratteristiche di cui al d.lgs. 17.8.1999, n. 334.

### **ELABORATI**

1. Relazione generale e analitica che illustri le motivazioni della variante proposta e i criteri adottati per il nuovo assetto urbanistico.
2. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico derivante dal P.di F.
3. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico modificato dalla variante.
4. Eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazioni conseguenti alla variante.
5. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. n. 334/99 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.